COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura

(89/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da associazioni di allevatori, da organizzazioni di allevamento o da servizi ufficiali; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'associazione di allevatori o da un'organizzazione di allevamento alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'associazione di allevatori o un'organizzazione di allevamento soddisfi determinati criteri ed abbia definito i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori e le organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi associazione di allevatori o organizzazione di allevamento che tiene o istituisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti previsti in allegato.

Tuttavia, in uno Stato membro in cui per una razza esistono una o più associazioni di allevatori o organizzazioni di allevamento ufficialmente riconosciute, le autorità dello Stato membro interessato potranno non riconoscere una nuova associazione di allevatori o organizzazione di allevamento qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'associazione o di un'organizzazione esistente. In quest'ultimo caso, gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti rilasciati e delle domande di riconoscimento respinte.

Articolo 3

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad un'associazione di allevatori o ad un'organizzazione di allevamento che tiene libri genealogici, se non soddisfa più in modo duraturo i requisiti previsti in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

ALLEGATO

Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori e le organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici devono:

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

2. soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

a) l'efficacia del proprio funzionamento;

b) la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie;

c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario;

d) la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessari alla realizzazione del programma di miglioramento o di conservazione della razza;

3. aver definito disposizioni riguardanti:

a) la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze);

b) il sistema di identificazione degli animali;

c) il sistema di registrazione delle genealogie;

d) la definizione degli obiettivi dell'allevamento;

e) il sistema di utilizzazione dei dati zootecnici che consentano di valutare il valore genetico degli animali;

f) la divisione del libro genealogico se vi sono varie modalità di iscrizione degli animali nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli animali iscritti nel libro;

4. disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.